



1° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Via Marchese di Sangiuliano, 51
ACIREALE (CT)

www.primocomprensivoacireale.edu.it
 e-mail: ctic8at00b@istruzione.it
 PEC: CTIC8AT00B@PEC.ISTRUZIONE.IT
 Tel. 095/604600 – Fax 095/606641 Cod.Fisc. 81001970870
 Cod.Mecc. CTIC8AT00B

Circolare n. 162

PAUSE N. 64
 DELL'8-4-2021

A tutto il personale docente
 A tutto il personale ausiliario e amministrativo
 Ai genitori degli alunni tramite il sito web della scuola
 Al DSGA
 Al Sito web della scuola
 (in home, circolari, area riservata docenti e sez. Coronavirus)
 LORO SEDI

Oggetto: NOTA MI del 6/04/2021 n. 491 concernente il Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici".

Facendo seguito alla nota in oggetto, per l'opportuna conoscenza e le azioni consequenziali da parte dei soggetti in indirizzo di forniscono le ulteriori indicazioni di seguito specificate riprese testualmente dal documento ministeriale sopra menzionato:

PREMESSA
(nota MI n. 491/2021

"Come è noto, nella G.U. n. 79 del 1 aprile 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici". Detto decreto, nel prorogare, per il periodo dal 7 aprile al 30 aprile 2021, l'applicazione delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, introduce, all'articolo 2, nuove disposizioni riguardanti "le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado".

Restano ferme tutte le *"Modalità da rendere sempre più e meglio rispondenti alle ben note regole sanitarie - tutte confermate - di distanziamento (nei diversi contesti scolastici: aule, laboratori, ingressi, spazi comuni, spazi di ricreazione, ...), utilizzo delle mascherine, aerazione locali e igiene, personale e ambientale. Appare altresì necessario continuare a promuovere il valore educativo di comportamenti rispettosi delle regole e attenti alla salute dell'altro."*

Si rende opportuno, inoltre, portare a conoscenza della comunità scolastica quanto contenuto nella predetta nota ministeriale a proposito delle istituzioni scolastiche:

ZONE ROSSE

1 - Attività scolastica e didattica delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle classi prime delle scuole secondarie di primo grado sull'intero territorio nazionale

L'articolo 2, comma 1, del citato Decreto Legge 44/2021, dispone che "dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado". Pertanto, dal 7 aprile, termine delle vacanze pasquali, e fino al 30 aprile, le istituzioni scolastiche, anche se situate in "zona rossa", assicureranno lezioni in presenza per tutti i frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la prima classe della scuola secondaria di primo grado.

La disposizione di cui sopra, si legge sempre nel comma 1 del citato art. 2, può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci "solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territori".

3 - Classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado in zona rossa

Il medesimo articolo 2, comma 2 prescrive che "nella zona rossa, le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza".

ZONE GIALLE ED ARANCIONI

2 - Classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado in zona gialla e arancione

L'articolo 2, comma 2 del predetto D.L. 44/2021 stabilisce che "nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza.....

omissis

4 - Possibilità di svolgere comunque attività in presenza: Laboratori, Inclusione scolastica alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali

L'articolo 2, comma 3 del Decreto Legge di cui trattasi - confermando quanto definito dai diversi provvedimenti che si sono succeduti dall'inizio della pandemia - prevede che "sull'intero territorio nazionale resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata."

In proposito, si rinvia integralmente alle indicazioni contenute nella nota della Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento scolastico 12 marzo 2021, prot. n. 662, riguardanti gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali che necessitano di mantenere una relazione educativa atta a consentire l'effettiva inclusione scolastica.

5 - Obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie ed eccezioni

Appare utile ricordare la vigenza, per tutte le attività scolastiche svolte in presenza, dell'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, in ragione del quale, come noto, è obbligatorio l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore a sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei medesimi.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marilena Scavo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n.39/93